



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da ~~_____~~
ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi in data 18.12.2024;

rilevato che la parte ricorrente pare rispondere alla definizione di consumatore fornita
oggi dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi;

rilevato che non paiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69
cod. crisi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi indicati
dall'art. 68 cod. crisi;

rilevato che non viene richiesta l'adozione di misure protettive consistenti:

- nel divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

rilevato che eventuali profili di sconvenienza del piano – e quindi l'esistenza concreta e
puntuale di prospettive migliori in sede di liquidazione controllata - debbono essere
segnalati, ove presenti, dai creditori in sede di osservazioni;

rilevato, pertanto, che non paiono esservi patenti profili di inammissibilità in grado di
condurre all'arresto immediato del procedimento;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
presentata da ~~_____~~, nata a ~~_____~~ (SS) il ~~_____~~ e residente in ~~_____~~,
~~_____~~;

(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area
web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato (indicando solo nome, cognome e
codice fiscale del ricorrente con oscuramento degli altri dati personali);

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- a dare comunicazione della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a
tutti i creditori;

- ad invitare i suddetti creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni comunicazione verrà eseguita ai sensi dell'art. 10 co. 3 cod. crisi;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al pt che precede, sentito il debitore riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie - l'esito al giudice;

(-) dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari.

Pesaro, il 08.04.2025

Il Giudice